



Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Ufficio Annonaria - Polizia Amministrativa

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

Rilevato che

nel territorio cittadino - così come emerge sia dalle numerose segnalazioni che pervengono tanto ai competenti uffici comunali quanto alle Forze dell'Ordine, sia dalle successive attività di accertamento poste in essere tanto dalla Polizia Locale quanto dalle stesse Forze dell'Ordine - si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete, in specie nelle ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande ed alimenti;

Considerato che

la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che

le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Ritenuto

necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Dato atto che

gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso direttamente le autorità competenti, così come riconosciuto da sentenze della Corte di Cassazione;

Ritenuto

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
(via Mentana, 15 | 20052 Monza | Tel. 039.28161 |
Ufficio Annonaria - Polizia Amministrativa

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



opportuno prevedere che la disciplina della materia mediante ordinanza abbia una durata temporale limitata al 31 ottobre 2008, nonché di prevedere altresì che la stessa debba entrare in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione per consentirne la massima diffusione ai cittadini ed agli operatori commerciali;

Vista

La deliberazione G.C. n. 737 del 9.11.2006, con la quale si impartiscono direttive ai competenti uffici comunali per un efficace svolgimento delle attività volte al rispetto della quiete nelle adiacenze dei pubblici esercizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 480 dell' 8.07.2008,;

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 92/08, che:

assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

impone di informare il Prefetto dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti che interessino la sicurezza urbana;

Dato atto

Che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui al comma precedente;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Nel periodo compreso dal 18 luglio al 31 ottobre 2008:

1 - I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00 . Qualora i locali siano allocati in edifici isolati, dei quali costituiscono l'unica unità abitativa, è data facoltà ai titolari di richiedere preventiva deroga a tali limitazioni orarie al Sindaco: tale deroga potrà essere revocata in presenza di accertamenti della Polizia Municipale o di altri organi di

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
(via Mentana, 15 | 20052 Monza | Tel. 039.28161 |
Ufficio Annonaria - Polizia Amministrativa

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



polizia, con i quali vengano evidenziati fenomeni di disturbo alla quiete ed al riposo delle persone.

2 - Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza, debitamente autorizzati.

3 - E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenti, a collocare appositi contenitori di rifiuti: qualora a tal fine debbano richiedere apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, la stessa verrà rilasciata in esenzione del tributo.

4 - I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.

5 - Laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dall'art. 54 del D. L.vo 267/2000 per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, valuta l'adozione di specifici provvedimenti contingibili ed urgenti per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

6 - Analogamente si provvede in caso di disturbi causati dalla diffusione della musica ovvero di fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, siano direttamente riconducibili all'attività stessa.

7 - In ipotesi di contenzioso, agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta del Comune ed a spese degli interessati, gli organismi tecnici competenti.

Le violazioni alle disposizioni contenute nei precedenti punti 1. , 2. , 3., 4. e .6 sono punite con la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Trasmette copia della presente ordinanza al sig. Prefetto di Milano, secondo quanto previsto dall'art. 54, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
(via Mentana, 15 | 20052 Monza | Tel. 039.28161 |
Ufficio Annonaria - Polizia Amministrativa

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Manda copia della presente Ordinanza

- all'Ufficio Messaggio per l'affissione all'Albo Pretorio;
- all'ufficio Comunicazione per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
- all'Ufficio Pubblici Esercizi per la trasmissione alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- al Corpo di Polizia Locale;
- al locale Commissariato della Polizia di Stato;
- alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- alla locale A.S.L. per esecuzione.

La presente Ordinanza entra in vigore il 18 luglio 2007.

Dalla Residenza comunale, lì 15 luglio 2007

Il Sindaco

(Dott. Marco Mariani)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
(via Mentana, 15 | 20052 Monza | Tel. 039.28161 |
Ufficio Annonaria - Polizia Amministrativa

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969